

**Verbale di accordo**

Addì 28 marzo 2018 in Roma

**TRA**

la Soc. Ceva Logistics Italia SRL in persona di Michele Rossetti, Lorenzo Messeri e Annunziata Rispoli, assistita da Unindustria

E

le OO.SS. Nazionali e Territoriali: Filt CGIL in persona di Antonio Pepe, Fit CISL in persona di Quirino Archilletti; Ultrasporti UIL in persona di Massimiliano Pischedda; SLC CGIL in persona di Doriano Locatelli; Fistel CISL in persona di Giancarlo Mauro ed Emanuela Boschetti; Uilcom UIL in persona di Mauro Pollini; sono presenti RSA e RSU delle unità produttive interessate.

**PREMESSO CHE :**

- a) La Società CEVA Logistics Italia Srl (di seguito "CEVA" o "Azienda"), con sede legale ed amministrativa in Assago (MI), Strada 3 Palazzo B5 c/o Centro Direzionale Milanofiori, svolge attività di magazzinaggio di merci, approvvigionamento da e verso i propri magazzini in diretto supporto al flusso produttivo di aziende manifatturiere e del terziario e annovera tra i propri clienti società di medie e grandi dimensioni operanti nei settori Automotive, Consumer & Retail, Energia, Industria, TLC, Elettronica, Health Care, GDO ed Editoria.
- b) Complessivamente, alla data del 28/02/2018, la Società occupava n. 1.065 dipendenti di cui n. 28 Dirigenti, 108 Quadri, 697 Impiegati e 232 Operai.
- c) La Società applica i seguenti CCNL:
  - Logistica, trasporto merci e spedizione, con orario contrattuale ordinario di lavoro pari a n. 39 ore settimanali distribuite su 5 o 6 gg lavorativi;
  - Dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, con orario contrattuale ordinario di lavoro pari a n. 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 gg lavorativi;
  - Lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata ed alla installazione di impianti, con orario contrattuale ordinario di lavoro pari a n. 40 ore settimanali distribuite su 5 gg lavorativi;
  - Dipendenti delle aziende grafiche e delle aziende editoriali anche multimediali, con orario contrattuale ordinario di lavoro pari a n. 40 ore settimanali distribuite su 5 gg lavorativi;
  - Personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni, con orario contrattuale ordinario di lavoro pari a n. 38,15 ore settimanali distribuite su 5 gg lavorativi.
- d) La Società, in data 12/01/2018, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 l.n.223/91 per n. 123 posizioni in esubero su un organico di n. 1090 addetti come meglio identificati nella suddetta comunicazione, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati e trascritti.
- e) I motivi alla base del provvedimento aziendale, analiticamente illustrati nella citata lettera del 12/01/2018, si intendono integralmente richiamati e trascritti.

Ai sensi dell'art. 4, comma V della Legge 223/91, le OO.SS hanno chiesto l'effettuazione di un esame congiunto,

- g) Le Parti si sono incontrate nelle date 15/02/2018 presso Unindustria, 15/03/2018 e 28/03/2018 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per esaminare la situazione e verificare la possibilità di soluzioni congiunte e socialmente compatibili anche con l'obiettivo della salvaguardia occupazionale complessiva, in quanto le misure attuate fino ad ora non hanno consentito alla Società di superare le difficoltà economico-finanziarie con conseguenti negative ripercussioni sul piano occupazionale, che hanno comportato l'esubero di personale come citato nella suddetta procedura.
- h) Con verbale di accordo del 28/03/2018, sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Parti hanno positivamente esaurito la procedura sopra citata alla lettera d). Tale accordo, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati e trascritti, ha previsto, tra le misure adottabili per ridurre il più possibile l'impatto sul piano sociale della gestione degli esuberi, il ricorso ad un Contratto di Solidarietà difensivo (CDS).
- i) Le Parti si sono incontrate in data odierna al fine di sottoscrivere un accordo che disciplini il ricorso al CDS nelle modalità previste nel verbale citato alla precedente lettera.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, DOPO AMPIA E APPROFONDATA  
DISCUSSIONE, TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

- Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
- Nelle more di quanto previsto al punto 3) del verbale di accordo citato in Premessa, lettera h), con la sottoscrizione del presente verbale è stipulato tra le Parti un Contratto di Solidarietà di tipo "difensivo" (di seguito anche "CDS") di cui all'art. 21 comma 1, lettera c) del D.lgs n. 148/2015, quale strumento prioritario, ancorché temporaneo, che consenta di distribuire in chiave solidaristica tra il personale l'onere delle eccedenze di personale a condizione che tale strumento, pur coinvolgendo nella riduzione dell'orario di lavoro un numero sufficientemente ampio di dipendenti, salvaguardi tuttavia l'operatività aziendale e il mantenimento del business.
- Il presente CDS si articola in più punti che seguono.

**3.1 Ambito di applicazione: il CDS riguarderà le seguenti unità produttive:**

UNITA' PRODUTTIVA	CCNL					TOTALE	% CDS unità prod.	Orario di lavoro settimanale e sua normale articolazione
	Grafici editoria industria	Logistica, trasporto merci e spedizione	Metalmecanici industria	Telecomunicazioni	Terziario della distribuzione e dei servizi			
Albairate - S.P. 114 km 8 Mi-Baggio-Abbiategrasso		3				3	10,3%	Da LUN a VEN: orario centrale
Aprilia - Via dell'Industria, 8		1				1	10,3%	Da LUN a VEN: orario centrale
Assago - Strada 3 Palazzo B5		108				108	10,3%	Da LUN a VEN: orario centrale
Bentivoglio 5.3 - Loc.tà Interporto Blocco 5.3		8			1	9	10,3%	Da LUN a VEN: orario centrale, 1°, 2° e 3° turno;
Carinaro - Zona Industriale ASI, snc		4				4	10,3%	Da LUN a SAB orario centrale, 1°, 2° turno
Collesalveti - Via delle Colline c/o Interporto Toscano A. Vespucci, 100		3				3	10,3%	Da LUN a VEN: orario centrale, 1° e 2° turno;
Firenze- c/o GE F.V. Felice Matteucci, 2		5		1		6	10,3%	Da LUN a VEN: orario centrale

Fiumicino - Via delle Arti, 119/121		3		1	9	13	25,7%	Da LUN a SAB: orario centrale
Lazzate, Sp133 km 13		19				19	10,3%	Da LUN a VEN: orario centrale
Martinengo - Via Villanova, snc		30				30	15,4%	Da LUN a VEN: orario centrale; 1° e 2° turno;
Melzo - Via Colombo, 24		45				45	15,4%	Da LUN a VEN: orario centrale
Monselice - Via Trentino, 6		15			1	16	25,7%	Da LUN a VEN: orario centrale
Padova 2 - Via Inghilterra, 16 - Blocco A3		10			1	11	15,4%	Da LUN a VEN: orario centrale, turno notturno
Pognano - Strada Provinciale Piero della Francesca, snc		47				47	15,4%	Da LUN a VEN: orario centrale; 1° e 2° turno
Pomezia - Via Ardeatina km 22.400	6	6		16	6	34	25,7%	Da LUN a VEN: orario centrale
Pontedera - Largo Giovanni Agnelli, 2		2			58	60	10,3%	Da LUN a VEN: orario centrale, 1° e 2° turno;
Pontedera - v.le Rinaldo Piaggio		4				4	10,3%	Da LUN a VEN: orario centrale
Rivoli - Strada Fornace Belezia, 42/A		18			1	19	10,3%	Da LUN a VEN: orario centrale, turno notturno
S.Pietro Mosezzo - Via G. Rossini, 10		10				10	15,4%	Da LUN a VEN: orario centrale
S.Pietro Mosezzo 2 - Via G. Rossini, 11		7				7	15,4%	Da LUN a VEN: orario centrale
S.Pietro Mosezzo 3 - Via Verdi, 38/40/42		9		1		10	15,4%	Da LUN a VEN: orario centrale
San Miniato - Via Marco Polo, snc		3				3	10,3%	Da LUN a VEN: orario centrale
Santa Palomba - Via Degli Agrostemmi snc	13	26		3		42	25,7%	Da LUN a VEN: orario centrale
Santa Palomba - Via Dell'Informatica, 11	2	2				4	25,7%	Da LUN a VEN: orario centrale
Somaglia - Strada Codognese, 234		114			1	115	15,4%	Da LUN a VEN: orario centrale, 1° e 2° turno;
Stradella Pharma - Via Primo Levi, snc		16				16	15,4%	Da LUN a VEN: orario centrale
Tivoli Terme - Via Azienda Cesurni - Loc.tà Stacchini		22			1	23	20,5%	Da LUN a VEN: orario centrale, turno notturno
Torino - Corso Romania, 546		9	2			11	10,3%	Da LUN a VEN: orario centrale, 1° e 2° turno;
Vicopisano-Lugnano - Via Masaccio, 7		2				2	10,3%	Da LUN a VEN: orario centrale
Vimercate - Via Energy Park, 14		8				8	20,5%	Da LUN a VEN: orario centrale
<b>TOTALE</b>	<b>21</b>	<b>559</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>79</b>	<b>683</b>	<b>15,3%</b>	

Il numero di lavoratori (sia con orario di lavoro full-time sia con orario di lavoro part-time) che sarà interessato dal Contratto di solidarietà è pari a 683 distribuiti su un totale di n. 30 unità produttive, ed i nominativi sono riportati nell'elenco nominativo allegato al presente accordo ("Allegato") da intendersi parte integrante dello stesso che evidenzia altresì la sede di lavoro, la qualifica, la data di assunzione, l'eventuale percentuale di part-time e relativo orario di lavoro settimanale riproporzionato, il profilo professionale / reparto di appartenenza.

### 3.2 Decorrenza e durata.

Il contratto di Solidarietà avrà durata 8 mesi e decorrerà dal 03/04/2018 con validità sino al 30/11/2018.

### 3.3 Riduzione dell'orario di lavoro.

Per ciascuna delle sopra citate unità produttive, la riduzione dell'orario di lavoro sarà articolata su base mensile e/o settimanale nel periodo dal 03/04/2018 al 30/11/2018.

La riduzione media oraria complessiva aziendale sarà pari al 15,3% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al presente Contratto di solidarietà, come riportato nella tabella al punto 3.1.

Ai sensi dell'art. 21, comma 5, del D.Lgs. 148/2015 la percentuale massima di riduzione dell'orario di lavoro, individuata nell'ambito di alcune unità produttive interessate a particolari ed oggettive situazioni così come esposte dall'Azienda, non sarà superiore al 60%. In ossequio alla normativa su richiamata, si concorda che la percentuale massima individuale di riduzione dell'orario di lavoro, potrà essere pari al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

Tale riduzione di orario sarà differenziata, nel rispetto della riduzione media complessiva indicata, tra le varie aree e settori oggi interessate dagli esuberanti e per le diverse connotazioni delle stesse in relazione alle varie specializzazioni e in relazione alle necessità organizzative e ai carichi di lavoro.

L'indicazione di massima delle percentuali di riduzione dell'orario di lavoro che saranno mediamente applicate per ogni unità produttiva e settore sono riportate nella tabella al precedente punto 3.1.

Il regime di solidarietà di cui al presente paragrafo, definito nella sua misura sulla base del periodo sopra indicato, si articolerà su base giornaliera, settimanale e mensile con riferimento all'orario di lavoro stabiliti dai diversi CCNL e richiamati nelle premesse.

L'articolazione della riduzione di orario su base orizzontale, verticale / mista sarà effettuata al fine di garantire l'operatività di ciascuna unità e struttura organizzativa secondo le seguenti modalità, anche in concorso tra loro in funzione delle singole specificità degli impianti, caratterizzati da andamenti produttivi legati a fenomeni di stagionalità e/o picchi e flessi mensili:

- giornate intere di sospensione dell'attività lavorativa distribuite all'interno delle settimane lavorative ed all'interno del mese e/o concentrate in settimane intere di sospensione;
- riduzione su base giornaliera dell'orario di lavoro nel rispetto dei criteri stabiliti dal contratto collettivo applicato.

L'effettuazione delle riduzioni dell'orario di lavoro potrà avvenire con diversa incidenza in determinati periodi cadenti durante l'applicazione del presente Contratto; le relative compensazioni avverranno di norma su base mensile.

Le Parti si danno atto che la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro sopra individuata è intesa come media della riduzione dell'orario di lavoro contrattuale praticato nelle suddette unità produttive, con la possibilità, pertanto, che gli addetti ad alcuni reparti/funzioni possano essere interessati ad una riduzione dell'orario di lavoro superiore, ma in ogni caso non oltre il 70%, come sopra precisato.

La programmazione delle riduzioni di orario avrà cadenza di norma mensile ovvero secondo prassi esistente a livello di singola unità produttiva.

### 3.4 Variazioni di sede lavorativa

Le Parti, riconoscendo che il settore della logistica e del trasporto merci è fisiologicamente soggetto a rapidi e frequenti mutamenti degli assetti operativi, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contratti di solidarietà, si danno atto che - nel periodo di validità del presente Contratto - eventuali variazioni di sede di personale verso una delle unità produttive di cui al punto 3.1 potranno interessare solo ed esclusivamente dipendenti tra quelli elencati in "Allegato", restando pertanto invariati numero e elenco nominativo dei lavoratori coinvolti nel Contratto di Solidarietà. Ove ciò avvenisse, le riduzioni di orario mediamente applicate saranno tali da non prevedere variazioni a livello di singolo impianto.

Si precisa che le suddette eventuali variazioni di sede saranno implementate previo esame congiunto a livello di singolo sito con la rappresentanza sindacale ovvero con le OO.SS. territoriali.

### 3.5 Deroche all'orario concordato.

A fronte di sopravvenute esigenze operative e per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, l'Azienda, ai sensi dell'Art. 21, comma 5, del D.Lgs. 148/2015, e dell'Art. 4, comma 2, del D.M. 13 gennaio 2016 n. 94033, potrà modificare in aumento l'orario lavorativo ridotto come indicato al precedente punto 3.3, nei limiti del normale orario di lavoro contrattuale, e procederà alle comunicazioni sulle avvenute variazioni ai soggetti indicati nella sopra citata normativa.

Durante il periodo di applicazione del presente accordo non saranno richieste, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni di lavoro straordinario o supplementare se non a carattere eccezionale nei limiti previsti dalle vigenti normative. Le condizioni e la strumentazione contrattuale per la gestione delle prestazioni straordinarie, che hanno formato oggetto di apposita regolamentazione, saranno materia di opportuna comunicazione anche a livello di singola filiale.

### 3.6 Organizzazione del lavoro.

Le Parti concordano che, presso le sedi interessate dal presente CDS, potranno essere implementati, per i lavoratori full time, regimi orari diversi da quelli in essere, anche al fine di coniugare le esigenze di servizio con la necessità di limitare il ricorso a prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario di lavoro. Con riferimento ai lavoratori part-time, eventuali modifiche dell'articolazione settimanale del rispettivo profilo orario saranno adottate secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro a tempo parziale.

Le modalità di introduzione di tali regimi di orario di lavoro saranno oggetto di appositi incontri tra la Direzione aziendale, le RSA o RSU, se presenti, ovvero con le OO.SS. territoriali come da procedure previste dai rispettivi CCNL.

Si concorda quanto segue al fine di adottare misure che possano contribuire ad attenuare l'impatto del CDS presso le unità produttive coinvolte:

- a) pianificazione trimestrale di fruizione ferie e permessi, previo confronto con le RSA o RSU, se presenti, ovvero con le OO.SS. territoriali - finalizzata al completo smaltimento dei predetti istituti entro il 31/12/2018 - fermo restando il godimento individuale non inferiore ai 15 giorni continuativi nel periodo estivo;
- b) accoglimento di richieste di trasformazione dell'orario di lavoro da full-time a part-time, anche incentivate, ferma restando la sussistenza di idonee condizioni organizzative e di servizio;
- c) nei limiti di quanto descritto al precedente punto 3.4, le Parti si danno reciprocamente atto circa l'opportunità di favorire variazioni di sede lavorativa - senza che le stesse producano significativi impatti sul lavoratore in relazione alla distanza tra domicilio e luogo di lavoro - nei casi in cui emergano fabbisogni di personale per far fronte ad eventuali diminuzioni di organico ovvero nei casi di acquisizione di nuove commesse, secondo quanto previsto dai rispettivi CCNL applicati.

### 3.7 Istituti legali e contrattuali.

Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge, saranno corrisposti in misura riproporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, in ossequio alle previsioni di legge.

Per le quote di accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 21 comma 5 del D.lgs 148 del 2015.

### 3.8 Trattamento di integrazione salariale.

Nonostante la grave condizione economico / finanziaria condivisa dalle parti sociali, come trattamento di miglior favore, la Società precisa che disporrà l'anticipazione ai lavoratori interessati, alle normali scadenze, del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge.

### 3.9 Applicazione del CDS

Le Parti concordano che, per i territori che ne faranno espressa richiesta, si terranno appositi incontri tra la Direzione aziendale, le RSA o RSU, se presenti, ovvero con le OO.SS. territoriali, per verificare modalità e termini di applicazione del presente accordo.

### 3.10 Verifiche

Tra le Parti si terranno periodicamente incontri ogni due mesi, o su richiesta di una delle stesse, con oggetto la verifica del presente CDS; il primo incontro si terrà entro il mese di maggio 2018.

Ai sensi dell'Art. 25, comma 7, del D.Lgs. 148/2015, in caso di significative modificazioni delle condizioni di mercato e delle commesse nell'ambito delle quali CEVA opera presso le sedi coinvolte nel CDS, le Parti si incontreranno tempestivamente al fine di porre in essere soluzioni idonee a far fronte alle mutate condizioni.

4. Le clausole contenute nel presente accordo sono inscindibili tra loro, e pertanto condizione per l'efficacia e la validità dell'accordo medesimo è che – con la firma dello stesso - le Parti hanno inteso dare espressa adesione a tutte le norme contenute.

*Allegato: "Verbale di accordo 28/03/2018 - Elenco del personale CEVA Logistics Italia Srl cui si applica il CDS"*

Letto, confermato e sottoscritto,

p. UNINDUSTRIA

p. CEVA LOGISTICS ITALIA SRL

p. FILT CGIL

FIT CISL

UITRASPORTI UIL

p. SLC CGIL

FISTEL CISL

UILCOM UIL

p. LE RSA/RSU